



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il GE al termine della Camera di Consiglio alle ore 16,00,

visto il decreto di fissazione udienza dell'opposizione esecutiva, con cui il GE aveva invitato *"...i creditori cessionari della produzione: preferibilmente, dell'atto di cessione del credito per chi non l'avesse già depositato (Crossfactor risulta avere depositato gli atti di cessione, ma da questi non si evince l'inclusione della posizione di parte esecutata), e nel caso dallo stesso non sia evincibile la cessione, la produzione di una certificazione del notaio rogante dell'atto di cessione che attesti che il credito azionato sia effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione, il tutto se possibile, entro la udienza fissata, in subordine, la onera di depositare comunicazione / attestazione della cedente in cui venga menzionato il numero di codice/posizione associata a parte esecutata originaria..."*

rilevato che il ricorso in opposizione non risulta notificato ad una delle parti Banca Commerciale italiana e che pertanto deve essere integrata la notifica in un termine perentorio;

In ordine alla legittimazione attiva dei creditori cessionari, il GE osserva:

-Aldebaran Finance srl, asserisce di aver dato prova dell'inclusione del credito, ma l'indicato allegato 4 del 28.12.2009, non risulta composto di 39 pagine, bensì di 23 e nessun riferimento si trova alla posizione di parte esecutata, invero tale riferimento è invece, rinvenibile nell'all. 1, lettera di cessione e per quanto riguarda Cross Factor ciò potrebbe essere sufficiente, tuttavia non lo è per la cessionaria Aldebaran/Agathos in relazione alle quali vi è un riferimento ripetuto ad un alleg. C, non depositato agli atti;

-Pronipote SPV srl, si riporta alla memoria depositata evidenziando che non risulta eseguita la notifica a Banca Commerciale Italianachiede termine per integrare la documentazione;

rilevato che il valore iniziale dei beni non può considerarsi quello indicato da parte opponente essendo già stati venduti due immobili, i ribassi d'asta risultano essere fisiologici e non si ravvisano allo stato gli estremi per l'applicazione dell'art. 164 bis cpc;

rilevato sin d'ora che parte esecutata è tenuta a comunicare elezione di domicilio ed in difetto le notifiche avvengono in cancelleria e che comunque, va sempre più affermandosi nella giurisprudenza della corte di cassazione il principio secondo il quale il debitore (e ogni interessato) non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una norma processuale, -quale ad esempio-, la mancata comunicazione dell'ordinanza di vendita, dovendo altresì specificare quale pregiudizio sostanziale ne abbia concretamente ricevuto (sul punto, Cass. [3.2.2012, n. 1609](#), secondo cui *"Nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione"*; analogamente n. 14774 del 30/06/2014, secondo cui *"In tema di espropriazione immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura,*

non deve accogliere l'opposizione se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto"). Dunque, ed in conclusione, o il debitore deduce quale sia stato lo specifico pregiudizio che ha subito a causa della mancata comunicazione dell'ordinanza di vendita (pregiudizio che non può consistere, per le ragioni esposte nella impossibilità di accedere alla conversione), oppure la doglianza (anche se fondata e eventualmente tempestivamente sollevata nel termine di cui all'[art. 617 c.p.c.](#)) va rigettata.

rilevato che il mero avvio di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di per sé non sospende la procedura esecutiva, salvo provvedimenti del Giudice competente alla trattazione della procedura di composizione.

Delineati così i termini della questione, stante la necessità di approfondimenti istruttori inerenti la legittimazione attiva dei cessionari, allo stato non provata, nonché la necessità di integrazione del contraddittorio, appare opportuno sospendere cautelativamente la vendita (non è sospesa l'esecuzione)

PQM

PRELIMINARMENTE, in via cautelativa dispone la sospensione della vendita, fino all'esito dell'opposizione *de quo*

DISPONE che l'opponente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca Commerciale Italiana, con l'avv. Geraci Sebastiano, fissa a tal fine l'udienza **del 14.01.2022 h.11,30** assegna termine perentorio per la notifica del decreto originario, opposizione e presente verbale fino al **20.12.2021;**

ONERA come già disposto alla scorsa udienza *"...i creditori cessionari della produzione: preferibilmente, dell'atto di cessione del credito per chi non l'avesse già depositato (Crossfactor risulta avere depositato gli atti di cessione, ma da questi non si evince l'inclusione della posizione di parte esecutata), e nel caso dallo stesso non sia evincibile la cessione, la produzione di una certificazione del notaio rogante dell'atto di cessione che attesti che il credito azionato sia effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione, il tutto se possibile, entro la udienza fissata, in subordine, la onera di depositare comunicazione / attestazione della cedente in cui venga menzionato il numero di codice/posizione associata a parte esecutata originaria..."*

Caltagirone 8.11.2021
il Giudice Onorario
dr.ssa A.M.Patrizia Cavallaro